



Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato

EMANATO CON D.R. N. 30 DEL 1° FEBBRAIO 2012

MODIFICATO CON D.R. N. 131 DEL 1° APRILE 2014, CON D.R. N. 358 DEL 9 LUGLIO 2015, CON D.R. N. 109 DEL 3 MAGGIO 2018 E CON D.R. N. 291 DEL 3 SETTEMBRE 2018

Art. 1 Ambito di Applicazione e Terminologia

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010.

2. Nel seguito del regolamento si intende:

- per "contratti di tipo a", i contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a; per "ricercatori di tipo a" i titolari di contratti di tipo a;
- per "contratti di tipo b", i contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b; per "ricercatori di tipo b" i titolari di contratti di tipo b;
- per "struttura" la struttura semplificata (struttura primaria) ai sensi della lettera e), art. 2, comma 2, della legge 240/2010;
- per "professori e ricercatori confermati" della struttura si intendono i professori di I e II fascia e i ricercatori confermati a tempo indeterminato afferenti alla struttura.

Art. 2 Tipologie contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010, i ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie contrattuali:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. n. 242/2011;

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero, ai sensi dell'art. 29, comma 5 della legge 240/2010, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1 - comma 14 - della legge 4.11.2005 n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

2. I contratti di tipo a, possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di tipo b, sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

3. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto l'Università valuta il ricercatore di tipo b, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e della legge 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, alla scadenza dello stesso, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 240/2010 assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.



4. Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della legge 240/2010, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/210 e dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.

2. Ai sensi dell'art. 24, comma 8 della legge 240/2010, ai *ricercatori di tipo a* compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.

3. Alla categoria dei *ricercatori di tipo b* compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0 elevato del 15% per cento. Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, può elevare questa percentuale fino ad un massimo del 30%.

4. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 240/2010, gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i *ricercatori di tipo b*, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i *ricercatori di tipo a*.

Art. 4 Bando di Concorso

1. Le proposte di emanazione del bando di concorso per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato sono formulate dalle *strutture*, nel rispetto della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

2. La proposta di emanazione del bando è adottata con apposita delibera dell'organo della *struttura* richiedente, assunta con maggioranza assoluta dei *professori e ricercatori confermati* afferenti alla *struttura*, e contiene i seguenti elementi:

- a) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
- b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) la *struttura* di afferenza;
- d) la sede ovvero le sedi di svolgimento delle attività;
- e) le attività oggetto del contratto e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore;
- f) il regime di impiego (tempo pieno o definito) per i soli *ricercatori di tipo a*;
- g) il trattamento economico;
- h) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
- i) l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni che i candidati possono presentare;
- l) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.

3. La proposta di emanazione del bando è approvata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della programmazione triennale, sentito il Senato Accademico.

4. Sulla base della delibera con cui il Consiglio di Amministrazione lo autorizza, il Magnifico Rettore emana, con proprio decreto, il bando, il quale viene pubblicato all'albo online dell'Ateneo e viene



trasMESSO al MIUR e all'Unione europea, ai fini della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti Istituzionali.

Nel bando sono specificati:

- a) il settore concorsuale e l'eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di individuazione dei settori concorsuali, il bando specifica il settore scientifico-disciplinare;
- b) le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione, prevedendo la possibilità di trasmissione telematica delle stesse nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
- c) l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni che i candidati possono presentare;
- d) l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
- e) i requisiti di ammissione, in conformità con quanto disposto dal successivo art. 5;
- f) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale e sulle modalità di svolgimento dell'attività didattica ai sensi del successivo art. 9.

Art. 5 Requisiti

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 240/2010, alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla *struttura* che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. Relativamente ai *contratti di tipo a*, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 240/2010, sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

3. Possono partecipare alle procedure selettive finalizzate alla stipula del contratto di cui all'art. 2, lettera b) i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica;
- aver usufruito dei *contratti di tipo a*, ovvero aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ovvero aver usufruito di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero aver usufruito di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero aver usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1 - comma 14 - della legge 4.11.2005 n. 230. Ai fini del computo, sono esclusi gli assegni di ricerca fruiti in concomitanza con la frequenza del dottorato di ricerca.

4. Non possono partecipare alle procedure selettive di cui al presente regolamento i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

Art. 6 Commissione Esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore con proprio decreto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, su proposta del Consiglio della struttura primaria che ha avanzato la richiesta di avvio del procedimento di chiamata. In caso di inerzia da parte della struttura primaria interessata entro 30 giorni dalla scadenza del bando, la proposta della commissione è di competenza del Senato Accademico.

2. La commissione è composta da tre membri, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando o, in mancanza, appartenenti al relativo macrosettore concorsuale.



3. Della Commissione non possono far parte i professori e i ricercatori confermati a tempo indeterminato che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge 240/2010. I componenti della Commissione che non siano già presenti nelle liste nazionali per le commissioni relative all'abilitazione scientifica nazionale devono autocertificare il possesso dei requisiti definiti dall'ANVUR (delibera n. 132 del 13.09.2016 e successive modifiche e integrazioni) per la partecipazione alle commissioni locali per la selezione e progressione di carriera del personale accademico.

4. Relativamente ai contratti di tipo a, possono essere componenti delle commissioni i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori confermati a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno, del settore concorsuale oggetto del bando o, in mancanza, del macrosettore concorsuale.

5. Nel caso in cui il contratto di tipo a sia finanziato con fondi provenienti da specifici progetti di ricerca, uno dei componenti della commissione è il responsabile scientifico della ricerca, purché rientri nelle tipologie di cui al comma 4.

6. Relativamente ai contratti di tipo b, almeno due dei componenti la Commissione di valutazione devono essere esterni all'Università degli Studi della Basilicata.

Il consiglio della struttura primaria che ha avanzato la richiesta d'avvio del procedimento di chiamata, designa uno dei componenti la commissione di valutazione, di comprovato prestigio scientifico ed individuato tra i professori di I fascia del settore concorsuale oggetto del bando o, in mancanza, del macrosettore concorsuale.

Per la determinazione dei componenti non designati delle Commissioni, si procede per ciascuna commissione mediante sorteggio in una rosa di nomi proposta, in numero almeno doppio, dal consiglio della struttura primaria. I componenti proposti per il sorteggio vanno individuati tra i professori di I fascia del settore concorsuale, o, in mancanza, del macrosettore concorsuale oggetto del bando, e che non siano in servizio presso l'Università degli Studi della Basilicata.

Le procedure di sorteggio individuano, per ciascuna Commissione di valutazione, due componenti effettivi e due componenti supplenti, per questi ultimi il sorteggio individua anche l'ordine in cui essi saranno nominati in caso di indisponibilità dei componenti effettivi sorteggiati. Qualora, a causa dell'indisponibilità di alcuni o tutti i componenti sorteggiati, risulti impossibile formare la Commissione, la Struttura procede alla designazione dei componenti mancanti.

7. La composizione della Commissione è resa pubblica sul sito istituzionale dell'Ateneo.

8. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta (30) giorni per l'eventuale riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati.

9. Alla commissione è demandata la valutazione dell'ammissibilità dei candidati, alla luce dei requisiti di ammissione indicati nel bando.

10. La commissione deve concludere i suoi lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

11. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

12. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

13. I componenti la Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti della Commissione esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.



Art. 7 Modalità di Selezione

1. La selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Ai sensi dell'art. 24, comma 2 della legge 240/2010, la selezione prevede una valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243/2011.

3. La valutazione preliminare è finalizzata alla ammissione alla successiva discussione pubblica davanti alla commissione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

4. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono pubblicati all'albo online dell'Ateneo almeno dieci giorni prima della discussione.

5. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera indicata nel bando; la eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione.

6. Al termine della selezione la commissione individua al più un vincitore.

7. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale, pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo. Il decreto di approvazione viene trasmesso alle Strutture richiedenti, ai fini della chiamata di competenza

Art. 8 Proposta di chiamata

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge 240/2010, i Consigli delle Strutture che hanno richiesto la procedura selettiva, acquisito il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura, procedono entro sessanta giorni alla formulazione della proposta di chiamata del vincitore. La delibera di proposta di chiamata è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia afferenti alla *struttura*.

2. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. Nel caso in cui il vincitore rinunci alla presa di servizio, o si dimetta entro tre mesi dalla data della presa di servizio, il bando viene automaticamente reiterato.

Art. 9 Contratto di lavoro e Modalità di Svolgimento delle Attività

1. L'assunzione del ricercatore a tempo determinato di cui al presente regolamento avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che deve riportare:

- la tipologia contrattuale di cui all'art. 2, comma 1;
- l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e delle relative modalità di svolgimento;
- l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto;
- la sede ovvero le sedi di servizio;
- il regime di impegno ai sensi dell'art. 2 comma 2;
- il trattamento retributivo annuo lordo, in conformità con quanto previsto al precedente art. 3;
- l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.

2. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal vincitore e dal Rettore.



3. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 della legge 240/2010, il ricercatore a tempo determinato è tenuto ad un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

4. I *ricercatori di tipo a* assumono carichi didattici istituzionali fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale; eventuali carichi didattici aggiuntivi saranno remunerati ai sensi dell'art. 6 della legge 240/2010; il *ricercatore di tipo a* non può in ogni caso superare le 120 ore di didattica frontale complessiva. I *ricercatori di tipo b* assumono carichi didattici istituzionali fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale.

5. In caso di progetti pluriennali coperti annualmente da finanziamenti esterni, il contratto dovrà inoltre prevedere la possibile risoluzione in caso di mancato finanziamento.

6. Il contratto previsto dal presente regolamento non è cumulabile con l'assegno di ricerca, con la frequenza ad un corso di dottorato di ricerca o ad una scuola di specializzazione, ovvero con qualsiasi altra borsa erogata da qualsiasi altro ente pubblico, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare con soggiorni all'esterno l'attività di ricerca dei titolari.

Art. 10 Valutazione

1. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre alla approvazione della *struttura* di appartenenza.

Art. 11 Proroga del contratto per i ricercatori di tipo a)

1. Per i ricercatori di tipo a, è possibile prorogare il contratto, per una sola volta e per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. n. 242/2011.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, la Struttura che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di cui al comma 1 può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.

3. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore, nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga, è valutata da una apposita Commissione, nominata dal Rettore, su proposta della Struttura interessata e sulla base di una relazione predisposta dalla Struttura medesima.

4. La Commissione è composta da tre membri, nominati tra professori ordinari, professori associati, ricercatori confermati a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno, del settore concorsuale oggetto del contratto da prorogare o, in mancanza, del macrosettore concorsuale.

5. Nel caso in cui la proroga sia finanziata con fondi provenienti da specifici progetti di ricerca, uno dei componenti della commissione è il responsabile scientifico della ricerca, purché rientri nelle tipologie di cui al precedente comma.

6. La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta, in relazione a quanto stabilito nel contratto oggetto di proroga.

7. La Commissione deve concludere i lavori entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

8. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 6, la proposta di proroga unitamente alla relazione della Struttura e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 12 Chiamata Diretta

1. Su proposta delle strutture interessate - nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio e fatta salva la verifica dell'osservanza dei limiti di legge in ordine alla programmazione del personale - l'Università



può procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante reclutamento di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sentiti l'ANVUR e il CUN, e finanziati dall'Unione europea o dal MIUR, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, come modificato dall'art.1-bis della legge 1/09 e dall'art. 29, comma 7, della L. n. 240/2010.

Art. 13 Norme Transitorie

1. Nelle more dell'approvazione dello Statuto di Ateneo ai sensi della L. 240/2010:

- le proposte di emanazione dei bandi sono approvate dalle Facoltà, sentiti i Dipartimenti, con maggioranza assoluta dei *professori e ricercatori confermati* delle Facoltà stesse, e sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- le proposte di chiamata vengono approvate dalle Facoltà con maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, e sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. In via transitoria, fino all'anno 2015, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 – comma 13 – della legge 30.12.2010 n. 240, possono, altresì, partecipare alle procedure di selezione di cui all'art. 1 anche i soggetti in possesso di sola laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.